

# **A.G.I.S.**

**- ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO -**

**UNIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

## **STATUTO**

### **Articolo 1 – COSTITUZIONE**

Nell'ambito dell'A.G.I.S. - Associazione Generale Italiana dello Spettacolo è costituita, secondo quanto previsto dall'art. 4 del relativo Statuto nazionale, l'Unione Regionale A.G.I.S. lombarda (di seguito anche "Unione" o "Unione Regionale") con sede in Milano, piazza Luigi di Savoia 24, avente piena autonomia gestionale e patrimoniale, fermo restando l'attività di concerto con l'AGIS Nazionale. Nell'ambito dell'Unione possono, inoltre, essere costituite ulteriori sezioni di categoria per i diversi settori dello spettacolo. Le stesse sono disciplinate dai propri Regolamenti non in contrasto con il presente Statuto.

### **Articolo 2 – SCOPI**

L'Unione Regionale, nel perseguire l'affermazione ed il riconoscimento dei valori culturali, sociali ed imprenditoriali delle attività di spettacolo in ogni loro forma ed espressione, in piena autonomia amministrativa e nell'ambito della Regione Lombardia (di seguito anche "Regione"), si propone di:

- a) rappresentare e tutelare gli interessi comuni degli associati nel campo dello spettacolo e delle attività affini ad esso nei confronti delle istituzioni regionali e locali, attuando una politica di lungo periodo;
- b) promuovere e coordinare l'attività degli associati nell'ambito della Regione per il perseguimento di una comune politica territoriale dello spettacolo, sia generale che settoriale;

- c) raccogliere ed elaborare informazioni e dati al fine di promuovere e realizzare studi e ricerche su tematiche inerenti lo spettacolo;
- d) organizzare e promuovere, anche attraverso il contributo e la collaborazione di altri Enti e Associazioni, attività di promozione dello spettacolo, corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori dello spettacolo;
- e) assicurare agli associati servizi comuni di informazione, assistenza e consulenza, e fornire alle imprese dello spettacolo servizi specifici, anche attraverso società appositamente costituite e mediante pagamento di corrispettivi;
- f) collaborare con altre Unioni Regionali dell'Agis anche attraverso la stipula di convenzioni, l'organizzazione di servizi comuni per gli associati, l'organizzazione di eventi e manifestazioni di portata sovra-regionale;
- g) svolgere ogni altra attività, non compresa nelle lettere precedenti, ma ritenuta necessaria o anche solo utile per il raggiungimento dei propri scopi, ivi comprese le acquisizioni di partecipazioni in società e l'adesione ad altri enti, istituzioni, associazioni pubbliche e/o private, italiane e straniere, aventi finalità e scopi analoghi.

L'Unione è apartitica, non ha scopo di lucro, ma può compiere tutte quelle operazioni, economiche e commerciali, mobiliari ed immobiliari, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati nonché avvalersi di strutture esterne anche in regime di convenzione.

### **Articolo 3 - ASSOCIATI**

Sono associati dell'Unione (di seguito anche "Soci"):

- a) Associazione Nazionale Esercenti Cinema lombarda (con sede in Milano, piazza Luigi di Savoia n. 24, C.F. 80096990157) (di seguito "ANEC");

b) Associazione Cattolica Esercenti Cinema (di seguito "ACEC ") la quale sarà rappresentata dalle proprie Sedi territoriali ed in particolare dalla Sede Territoriale di Milano (con sede in Milano, Via A. da Recanate n. 1, C.F. 12215410155), di Brescia (con sede in Brescia, Via Antonio Callegari n. 6, C.F. 98175190176), di Mantova (con sede in Mantova, Piazza Sordello n. 15, C.F. 93071290204), di Bergamo (con sede in Bergamo, Via Angelo Goisis n. 96/b, C.F. 95226550168) e di Como (con sede in Como, Viale C. Battisti n. 8, C.F. 01715260137);

c) i soggetti lombardi operanti nei settori della prosa, musica e danza e multidisciplinare che costituiscono la "Sezione Spettacolo dal vivo", che potrà articolarsi anche in più comparti;

d) possono essere altresì Soci altri Soggetti, Associazioni, Imprese, Enti e Istituzioni che svolgono in Lombardia attività di spettacolo, culturale ed affine.

Sull'accettazione di tali domande di adesione decide il Consiglio di Presidenza.

#### Tipologia Soci

I Soci possono essere fondatori, ordinari, aderenti o onorari.

Sono Soci fondatori gli organismi che partecipano alla Associazione, condividendone gli scopi ispiratori, alla data di approvazione del presente statuto e indicati nelle lettere a) e b) che precedono.

Sono Soci ordinari quanti richiedano di associarsi, avendo i requisiti previsti nell'apposito Regolamento e che si impegnino al rispetto degli obblighi ivi enunciati.

Sono Soci aderenti altre Imprese, Associazioni, Enti o soggetti non inquadrabili nelle categorie delle imprese di spettacolo, ma che condividono e sostengono gli scopi e le attività della Associazione.

Sono Soci onorari quelle persone fisiche che, proposte dal Consiglio di Presidenza e indipendentemente dall'attività che svolgono, possono contribuire in modo rilevante al

prestigio, all'autorevolezza ed al raggiungimento dei fini dell'Associazione. Tale riconoscimento viene deliberato dall'Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata di due terzi dei soci presenti. Il Socio onorario è esentato dal pagamento delle quote sociali.

Soci fondatori e soci ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. I soci aderenti e onorari non hanno diritto di voto ma hanno diritto di intervento all'assemblea dei Soci.

La domanda di ammissione a socio comporta l'accettazione di tutte le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti approvati dagli organi dell'Unione, nonché l'impegno al pagamento puntuale della quota associativa così come determinata dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio di Presidenza.

Il versamento delle quote non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi o rivalutabili.

L'adesione all'Unione ha durata minima di tre anni e si intende rinnovata, per pari periodo, se non viene disdetta dall'associato, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della fine di ciascun triennio. Per i Soci della "Sezione Spettacolo dal vivo" non associati alle associazioni nazionali aderenti all'AGIS, il rinnovo dopo il primo triennio sarà discusso in sede di Assemblea dell'Unione.

La qualità di socio dovrà risultare dall'iscrizione in apposito libro da tenersi a cura del Consiglio di Presidenza.

I Soci possono usufruire dei servizi offerti dall'Unione purché siano in regola con il versamento delle quote associative precedenti e dell'anno in corso.

La qualità di socio si perde:

- a) per lo scioglimento dell'Associazione/Sezione socia o per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali la domanda di ammissione è stata accettata;

- b) per deliberazione dell'Assemblea, qualora il socio attui comportamenti contrari alle regole ed agli interessi generali dell'Unione o comprometta il buon nome e l'unità dell'Unione;
- c) per dimissioni volontarie che avranno effetto al termine del triennio previsto per la durata minima di adesione;
- d) per deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza, a causa di morosità totale o parziale nel versamento delle quote associative. Il Consiglio di Presidenza valuta periodicamente le eventuali morosità e provvede a fissare e notificare un termine entro il quale le somme dovute dovranno essere versate nelle casse dell'Unione pena l'esclusione dall'Associazione;
- e) per deliberazione dell'Assemblea e sentito il collegio dei Probiviri, qualora il socio assuma iniziative a nome dell'Unione senza averne avuto esplicito mandato dal Consiglio di Presidenza.

Le deliberazioni di cui ai punti b), d), e) diventano efficaci trascorsi 30 giorni dalla loro assunzione. Avverso tali deliberazioni, il Socio può fare ricorso al Collegio dei Probiviri.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote associative versate.

#### **Articolo 4 – ORGANI DELL'UNIONE**

Sono organi dell'Unione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio di Presidenza;
- d) Il Tesoriere;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) Il Collegio dei Probiviri.

#### **Articolo 5 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dell'Associazione è composta e partecipata da tutti i Soci fondatori ed ordinari i quali – ove gli spetti il diritto di voto – esprimono il medesimo in assemblea tramite un proprio delegato (fatta precisazione che per le ACEC Territoriali il voto sarà espresso da un unico delegato nominato dalle relative Sedi Territoriali, mentre per la "Sezione Spettacolo dal vivo" il voto sarà espresso da un coordinatore nominato a cura della Sezione medesima). I Soci esprimono il voto sulla base delle quote associative versate nel corso dell'anno precedente.

Il Coordinatore della "Sezione Spettacolo dal vivo" esprime un voto proporzionale alla somma delle quote degli associati facenti parte della Sezione medesima.

A tali fini la spettanza del diritto di voto in assemblea è verificata sulla base dei contributi corrisposti dai soci nell'anno precedente.

Le imprese associate all'ANEC versano la propria quota associativa mediante borderò giornaliero. Le Sedi territoriali dell'ACEC si impegnano a pagare la quota associativa con due versamenti semestrali.

I Soci della "Sezione Spettacolo dal vivo" si impegnano a pagare le quote associative, così come determinato dal Regolamento della Sezione, entro il 30 marzo di ogni anno.

Sono inoltre ammessi a partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, tutti i componenti delle compagini associative/sociali dei soci che siano enti collettivi.

All'Assemblea compete:

- a) deliberare su ogni argomento relativo agli scopi dell'Unione che venga ad essa sottoposto dalla Presidenza;
- b) fissare l'ammontare delle quote associative annuali;
- c) approvare, tenuto conto dei contributi corrisposti dai soci, il numero dei voti attribuiti ai delegati secondo appositi parametri proposti dal Consiglio di Presidenza;

- d) approvare eventuali regolamenti e le modifiche allo Statuto;
- e) ratificare le delibere del Consiglio di Presidenza aventi ad oggetto l'ammissione o l'esclusione di Soci
- f) eleggere il Presidente;
- g) eleggere, su proposta del Presidente eletto, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 8 in merito alla nomina dei Coordinatori;
- h) approvare i bilanci (rendiconti economico-finanziari) consuntivo e preventivo dell'Unione.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto al voto, i Revisori dei Conti e i soci aderenti e onorari.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità con il presente Statuto, impegnano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Le votazioni sono palesi.

#### **Articolo 6 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo, e in via straordinaria, tutte le volte che sarà ritenuto necessario dalla Presidenza, o su richiesta di almeno un terzo degli Associati in regola con le quote associative. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea potrà essere convocata dal Vice Presidente. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, contenente l'ordine del giorno, la sede e l'ora, può avvenire con qualsiasi mezzo di comunicazione dal quale risulti inequivocabilmente la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o in caso di assenza o impedimento anche di questi, da persona designata dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario dall'Assemblea. Le deliberazioni verranno verbalizzate su apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal segretario, ed il loro contenuto farà piena fede.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Il socio impossibilitato a partecipare può essere rappresentato tramite delega scritta da altro socio. Ogni socio potrà essere portatore di massimo una delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto dell'Unione è necessario il voto di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Articolo 7 - PRESIDENTE**

La rappresentanza dell'Unione nei confronti dei Soci e dei terzi compete al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente nonché agli altri componenti del Consiglio di Presidenza cui quest'ultimo abbia conferito deleghe per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è eletto per un triennio dall'Assemblea e può essere rieletto consecutivamente per non più di un ulteriore triennio con una maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti nelle prime tre votazioni in convocazione ordinaria e con



maggioranza semplice dalla quarta votazione. Non può essere nominato Presidente e, se nominato, decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Presidenza e può attribuire deleghe operative ai componenti dei predetti organi.

Il Presidente vigila e cura l'osservanza della disciplina associativa ed aderisce a tutte le funzioni che gli sono affidate dal presente Statuto e delegate dai competenti organi dell'Unione.

### **Articolo 8 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice Presidente dell'Unione, dal Presidente o da un suo delegato di ANEC, da un rappresentante dell'ACEC – Sedi Territoriali (da queste ultime appositamente nominato con durata triennale), dal Coordinatore della Sezione Spettacolo dal vivo e dal Tesoriere. Al Consiglio di Presidenza potranno essere invitati, quando costituiti e senza diritto di voto, i rappresentanti dei Comparti Prosa, Danza e Multidisciplinare e Musica.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica un triennio e decade insieme al Presidente.

Il Consiglio di Presidenza ha i seguenti compiti:

- a) coordinare le iniziative dei vari settori, nel quadro di una organica politica regionale nel campo dello spettacolo promuovendone lo sviluppo e la diffusione;
- b) adottare le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Unione nonché curare lo svolgimento di ogni azione opportuna per il conseguimento degli scopi dell'Unione;
- c) designare, su proposta del Presidente, i rappresentanti dell'Unione presso Amministrazioni, Commissioni ed altri Enti simili;

- d) nominare il Segretario, su proposta del Presidente;
- e) deliberare sull'ammissione o l'esclusione di Soci;
- f) redigere i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) deliberare sullo schema dei bilanci.

Al Consiglio di Presidenza spettano in ogni caso tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Unione con qualsiasi mezzo di comunicazione dai quali risulti inequivocabilmente la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, la sede e l'ora. In caso di urgenza il termine predetto può essere minore ma comunque non inferiore ai tre giorni.

Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni componente ha diritto ad un solo voto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Laddove, in relazione ad una determinata operazione venissero espressi voti contrari da parte di almeno due quinti dei consiglieri complessivamente in carica, la delibera si intenderà non efficace fino a che sia ratificata dall'assemblea degli associati. Il Presidente deve provvedere alla relativa convocazione non oltre quindici giorni dalla riunione del Consiglio di Presidenza in cui sia emersa la situazione sopra esposta.

Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza dovranno essere verbalizzate in apposito libro.

#### **Articolo 9 – TESORIERE**

Il Tesoriere:

- a) sovrintende all'amministrazione delle entrate associative e del fondo comune;

- b) cura che la gestione economica dell'Unione sia strettamente conforme alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza;
- c) redige lo schema dei Bilanci (rendiconti economico-finanziari) preventivo e consuntivo dell'Unione da sottoporre al Consiglio di Presidenza, per l'approvazione in Assemblea;
- d) può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Presidenza.

Il Tesoriere dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

### **Articolo 10 - COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci. L'Assemblea provvede, inoltre, a nominare il Presidente del Collegio dei Revisori.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con altre cariche associative.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

I suoi compiti sono:

- a) vigilare sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Unione;
- b) predisporre una relazione di accompagnamento ai Bilanci preventivo e consuntivo dell'Unione.

I Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea dei soci.

### **Articolo 11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati, anche tra i non associati, dall'Assemblea.

Con l'iscrizione all'Unione Regionale gli associati rimettono al Collegio dei Probiviri, che giudica "pro bono et aequo" e senza alcuna formalità, la soluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione delle norme del presente Statuto e delle

disposizioni emanate dagli organi associativi nonché le controversie sorte tra Soci ovvero tra questi e l'Unione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Presidente del Collegio dei Probiviri è il componente più anziano di età.

### **Articolo 12 – CARICHE SOCIALI**

Le cariche sociali sono gratuite.

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Sono eleggibili alle cariche sociali i titolari, i legali rappresentanti delle imprese degli enti ed organismi associati o i procuratori con ampio mandato, o persone anche esterne di individuata professionalità utili all'Unione.

Ove, per qualsiasi ragione, il Presidente e il Vice Presidente cessino dalle loro funzioni l'Assemblea potrà provvedere alla loro sostituzione. I nuovi eletti rimarranno in carica per il periodo che resta al completamento del triennio.

### **Articolo 13 – SEGRETERIA**

L'Unione dispone di una Segreteria, la quale provvede al funzionamento dell'Unione stessa, in conformità alle delibere degli organi statuari.

La Segreteria è retta da un Segretario, che sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell'Unione e, in qualità di capo del personale, propone al Presidente i provvedimenti relativi al trattamento del personale medesimo.

Egli inoltre:

- a) partecipa, alle riunioni di tutti gli organi dell'Unione e delle Sezioni o Gruppi aderenti;
- b) cura la tempestiva attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Unione;

- c) su specifico mandato del Presidente, può svolgere compiti rappresentativi dell'Unione;
- d) si occupa dell'approfondimento normativo, elabora e coordina studi di settore nonché i progetti speciali promossi con soggetti pubblici e privati.

#### **Articolo 14 - ENTRATE E PATRIMONIO**

L'Unione fonda il proprio funzionamento sulle quote associative versate dai soci, che non sono trasmissibili ad altri soggetti, né sono rivalutabili.

Le entrate dell'Unione sono rappresentate:

- a) dall'ammontare dei contributi associativi inerenti l'attività della Sezione ANEC lombarda e dalle quote versate dall'ACEC – Sedi Territoriali e dalla "Sezione Spettacolo dal vivo";
- b) da eventuali contributi associativi straordinari, dagli interessi attivi o dagli altri redditi patrimoniali;
- c) dai proventi, costituiti da specifici corrispettivi per i servizi svolti dall'Associazione in diretta attuazione degli scopi istituzionali a favore dei propri iscritti, associati o partecipanti anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte della Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, dell'ANEC - Associazione Nazionale Esercenti Cinema e dell'ACEC - Associazione Cattolica Esercenti Cinema, nonché la cessione di proprie pubblicazioni prevalentemente ai propri associati ed a terzi;
- d) dai contributi e/o liberalità di provenienza pubblica o privata;
- e) dai proventi dell'organizzazione di attività promozionali.

Il Patrimonio è formato:

- a) dai beni immobili e mobili che comunque vengano in possesso dell'Unione,

b) da qualsiasi altro valore che, per acquisti, lasciti o donazioni venga in possesso dell'Unione;

c) dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio.

#### **Articolo 15 - BILANCI**

L'esercizio sociale si chiude con il 31 dicembre di ciascun anno. Entro 120 giorni da tale data dovranno essere approvati i bilanci consuntivi e preventivi. Qualora particolari esigenze lo richiedano, la convocazione del Consiglio per l'approvazione dei Bilanci potrà essere prorogata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

I bilanci devono essere depositati presso la sede almeno dieci giorni prima di quello fissato per il loro esame da parte dell'Assemblea.

Gli avanzi o utili di gestione risultanti dai Bilanci Consuntivi approvati devono essere reimpiegati per finalità istituzionali.

È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Unione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

#### **Articolo 16 - REGOLAMENTI E CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Ai fini di una piena e completa attuazione delle norme del presente statuto, il Consiglio di Presidenza potrà elaborare regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Tutti i componenti degli organi dell'Unione svolgono i propri compiti a titolo gratuito.

I soci si impegnano – ferma restando ogni inderogabile norma di legge - a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra i soci stessi in relazione alle attività dell'Unione o nei confronti dell'Unione stessa. Tutte le controversie compromettibili in arbitrari tra Unione e fra i Soci stessi saranno sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri.

### **Articolo 17 - SCIoglimento DELL'Unione**

Lo scioglimento dell'Unione deve essere deliberato dall'Assemblea, in seduta straordinaria, appositamente convocata con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) del totale dei delegati con diritto di voto.

L'Assemblea delibera su tutte le modalità di liquidazione, sulla nomina di uno o più Commissari Liquidatori, sulla devoluzione del patrimonio residuo nel rispetto del comma successivo.

Le eventuali attività residue devono essere devolute esclusivamente ad altre organizzazioni con analoghe finalità, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 18- NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

Entro 60 giorni dall'approvazione del presente statuto, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, le Sezioni si impegnano a comunicare i nominativi dei membri componenti il Consiglio di Presidenza.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme dello Statuto dell'AGIS Nazionale ed a quelle del Codice Civile ed alle disposizioni di legge in materia di associazioni senza scopo di lucro.

Milano, 24 giugno 2016

Firmato Nicoletta Carmela Rizzato

Firmato Marco Ferrari